EUTEKNE.INFO
IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

IL CASO DEL GIORNO

Bonus beni strumentali anche per il settore medico esente IVA

/ Massimo SEGRE e Andrea BONINO

Per espressa disposizione di legge (art. 1, comma 189 della L. 160/2019), il credito di imposta spettante per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel corso dell'anno 2020 (con "coda" entro il 30 giugno 2021) è riconosciuto in misura **percentuale** [...]

PAGINA 2

IL PUNTO
OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scritture di assestamento ampie prima di rilevare la cessione dell'azienda

/ Enrico ZANETTI

Una volta individuato il **perimetro** degli elementi dell'attivo e del passivo contabile che, coerentemente al contenuto dell'atto di cessione d'azienda, devono essere rimossi dallo Stato patrimoniale [...]

PAGINA 11

FISCO

Slittano al 20 luglio i versamenti di giugno di contribuenti ISA e forfetari

In arrivo il DPCM di proroga, per tener conto dell'impatto dell'emergenza sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni

/ Michela DAMASCO

Con un comunicato stampa pubblicato ieri in serata, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che è in corso di emanazione il DPCM che proroga **dal 30 giugno al 20 luglio** il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, – spiega il MEF – è stato deciso per tener conto dell'impatto dell'**emergenza** COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari.
Si tratta quindi della "classica" proroga disposta in base all'art. 12 comma 5 del DLgs. 241/1997, che consente di modificare mediante DPCM i termini di versamento relativi a imposte e contributi e di evitare la maggiorazione dello 0,4% in caso di differimento per un periodo non superiore ai **primi 20 giorni**.
In attesa del testo del DPCM per considerazioni più puntuali sulla platea dei contribuenti interessati, sulla base di precedenti disposizioni di rinvio, si osserva che la proroga potrebbe applicarsi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**), di cui all'art. 9-*bis* del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a **5.164.569 euro**).
Potrebbero beneficiare della proroga tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano **attività d'impresa** o di **lavoro autonomo** per le quali sono stati approvati gli **ISA**, a prescindere dal fatto che tale metodologia [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Dal 1° luglio auto in uso promiscuo ai dipendenti tassate in base all'inquinamento

Per il calcolo del fatturato non è decisiva la data del pagamento

Nuovi incarichi nelle nano-imprese da formalizzare nella proposta di revisione

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

FISCO

In dirittura d'arrivo il nuovo contraddittorio tra le parti

/ Alice BOANO

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17 pubblicata ieri, ha fornito i primi chiarimenti relativi all'invito al contraddittorio di cui all'art. 5-*ter* del DLgs. 218/97 in vista dell' [...]

PAGINA 6

Bonus beni strumentali anche per il settore medico esente IVA

Il credito d'imposta è fruibile anche per chi intende acquistare beni agevolabili con IVA indetraibile

/ Massimo SEGRE e Andrea BONINO

Per espressa disposizione di legge (art. 1, comma 189 della L. 160/2019), il credito di imposta spettante per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel corso dell'anno 2020 (con "coda" entro il 30 giugno 2021) è riconosciuto in misura **percentuale** rispetto al "costo" dell'investimento.

Nonostante l'assenza di specifici chiarimenti ministeriali in merito a tale agevolazione, si ritiene, in conformità a quanto chiarito per la disciplina dei super-ammortamenti (circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017), che, ai soli effetti della quantificazione del beneficio fruibile, per la determinazione del costo agevolabile non rilevino i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile e che, in sede fiscale, applicano il c.d. "principio di derivazione rafforzata" del reddito d'impresa dal risultato di bilancio (art. 83 del TUIR).

Il costo agevolabile sarà, pertanto, assunto in base al **corrispettivo** contrattuale concordato con il fornitore, incrementato degli eventuali **oneri accessori** di diretta imputazione (art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR), tra i quali "il costo effettivamente sostenuto ... per l'imposta sul valore aggiunto ... se la società opera in regime di IVA indetraibile" (OIC 16, § 36).

Tale modalità di quantificazione del costo è applicabile non solo quando l'IVA è totalmente indetraibile per ragioni oggettive (art. 19-*bis1* del DPR 633/72), o per afferenza diretta a operazioni attive non soggette o esenti (art. 19, comma 2 del DPR 633/72), ma anche quando la suddetta indetraibilità deriva dall'**esercizio esclusivo** di un'**attività esente** e dalla conseguente applicazione di un pro rata di detrazione pari a zero, "per mancanza di attività imponibili che diano luogo all'applicazione della detrazione d'imposta secondo i criteri dell'art. 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972" (*cfr.* ris. n. 297/2002 e circ. n. 44/2009).

Nella differente ipotesi in cui, invece, il pro rata di detrazione non sia nullo, l'IVA indetraibile, collegandosi per sua natura all'intera gestione aziendale e non potendosi analiticamente imputare alle singole operazioni di acquisto, costituisce ai fini fiscali una **spesa generale**, deducibile in sede di determinazione del reddito d'impresa (*cfr.* norma AIDC n. 152/2003), ma non rilevante ai fini della quantificazione del credito d'imposta in esame.

In termini agevolativi, la determinazione di un pro rata di detrazione **positivo** è, pertanto, **penalizzante**, rispetto alla situazione in cui la società eserciti esclusivamente un'attività esente e realizzi solo occasionalmente operazioni imponibili che non costituiscano nel loro complesso una vera e propria attività (ulteriore rispetto a quella esente) e non comportino, quindi, l'applicazione del sopra richiamato meccanismo del pro rata (C.M. n. 328/1997); in quest'ultimo caso, infatti, resta applicabile il criterio generale dell'**utilizzazione specifica** dei beni acquistati, con possibile detrazione integrale, quindi, dell'imposta afferente i beni impiegati nelle occasionali operazioni imponibili (rigo VF 31 della dichiarazione IVA 2020) e con l'indetraibilità (e la conseguente rilevanza ai fini del credito di imposta), invece, dell'IVA relativa ai beni utilizzati nell'attività esente.

Tutto ciò premesso, per la società che opera in un settore che si caratterizza per il regime di esenzione (es. **settore medico**) e che intenda acquistare beni strumentali nuovi agevolabili per il suddetto settore (art. 1, commi 187-189 della L. 160/2019), diviene rilevante comprendere quando le eventuali operazioni imponibili realizzate conservino il carattere di occasionalità o determinino, invece, il sorgere di una nuova attività imponibile a latere di quella esente.

Rileva il carattere di occasionalità delle operazioni

Al riguardo, si possono richiamare i chiarimenti ministeriali contenuti nella risoluzione n. 305/2008, in base ai quali l'**occasionalità** delle operazioni (imponibili nel nostro caso) può essere riscontrata quando per la realizzazione delle stesse è richiesto un impiego di lavoro, beni e servizi limitato, tale da non costituire, in sostanza, una vera e propria organizzazione specifica per la gestione di tali operazioni (*cfr.* anche Corte di Giustizia, sentenza 11 luglio 1996, causa C-306/94).

Con riferimento, invece, all'eventuale rilevanza dell'ammontare di ricavi imponibili, si ritiene che un volume elevato degli stessi possa costituire al massimo un **semplice indizio** dell'esistenza di una vera e propria attività imponibile, senza possibilità, quindi, che il predetto volume possa escludere da solo il carattere occasionale delle operazioni realizzate con l'applicazione dell'IVA (*cfr.* Corte di Giustizia Ue, sentenza 29 aprile 2004, causa C-77/01 e Cass. n. 9670 del 19 aprile 2018).

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Slittano al 20 luglio i versamenti di giugno di contribuenti ISA e forfetari

In arrivo il DPCM di proroga, per tener conto dell'impatto dell'emergenza sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni

/ Michela DAMASCO

Con un comunicato stampa pubblicato ieri in serata, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che è in corso di emanazione il DPCM che proroga **dal 30 giugno al 20 luglio** il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, – spiega il MEF – è stato deciso per tener conto dell'impatto dell'**emergenza** COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari.

Si tratta quindi della "classica" proroga disposta in base all'art. 12 comma 5 del DLgs. 241/1997, che consente di modificare mediante DPCM i termini di versamento relativi a imposte e contributi e di evitare la maggiorazione dello 0,4% in caso di differimento per un periodo non superiore ai **primi 20 giorni**.

In attesa del testo del DPCM per considerazioni più puntuali sulla platea dei contribuenti interessati, sulla base di precedenti disposizioni di rinvio, si osserva che la proroga potrebbe applicarsi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**), di cui all'art. 9-*bis* del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a **5.164.569 euro**).

Potrebbero beneficiare della proroga tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano **attività d'impresa** o di **lavoro autonomo** per le quali sono stati approvati gli **ISA**, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Al ricorrere di queste condizioni, risulterebbero interessati dallo slittamento al 20 luglio anche i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019:

- applicano il regime **forfetario** di cui all'art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014 (espressamente citati nel comunicato stampa);
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Le uniche cause **ostative** alla proroga potrebbero quindi essere: la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività; in caso di approvazione dell'ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569 euro.

Ancora, rimarrebbero fermi i **termini ordinari** per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti come ad esempio: le persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti"; i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA; i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro; gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

La proroga, infine, **non incide** sui **soggetti IRES** che si sono avvalsi del differimento dei termini disposto dal decreto Cura Italia.

Per tali soggetti i suddetti versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Pertanto, in relazione a tutte le società che approveranno i bilanci dell'esercizio 2019 nel mese di giugno i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell'IRAP avranno quale scadenza il **31 luglio** 2020, ovvero il **31 agosto** 2020 con la maggiorazione dello **0,4%**.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVEFIRM S.R.L.

Dal 1° luglio auto in uso promiscuo ai dipendenti tassate in base all'inquinamento

L'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti sulla nuova disposizione

/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO

Al via dal 1° luglio le nuove regole per la determinazione del fringe benefit per le **auto concesse** in uso promiscuo ai dipendenti, volte ad agevolare le auto meno inquinanti. Sono tuttavia ancora molti i dubbi applicativi con riferimento a tale disposizione, non essendo stati ancora emanati chiarimenti ufficiali.

Riepilogando brevemente il quadro normativo, per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, costituisce fringe benefit il **30%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati **dal 1° luglio** 2020, si applica, invece, la nuova versione dell'art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR – come sostituito dall'art. 1 comma 632 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) – in base al quale per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% (importo poi elevato a seconda dell'emissione di CO2) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Pertanto, per le auto con emissioni di CO2 inferiori a 60g/km è stata prevista una misura del 25%, con una riduzione, quindi, rispetto all'attuale misura. La suddetta percentuale, tuttavia, sale a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare (si veda anche la tabella riepilogativa in calce all'articolo):

- la percentuale è pari al **30%** per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- la percentuale è pari al **40%** per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- la percentuale è pari al **50%** per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

Occorrerà quindi individuare, sulla base delle emissioni di CO2 del mezzo di trasporto concesso in uso promiscuo, la percentuale applicabile per la determinazione del fringe benefit.

Le tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 contengono i dati necessari ai fini del nuovo calcolo del fringe benefit (si veda anche "Tabelle ACI 2020 con fringe benefit al 30% fino a giugno" del 3 gennaio).

Le nuove previsioni trovano applicazione per i veicoli di "nuova immatricolazione" con "contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020".

Con riferimento alla **decorrenza** l'Agenzia non ha ancora sciolto i dubbi applicativi evidenziati a ridosso dell'entrata in vigore del provvedimento, non essendo chiaro se si debba fare riferimento al momento di assegnazione dell'auto al dipendente (quindi ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti di assegnazione stipulati dal 1° luglio) o al momento dell'acquisto dell'auto da parte del datore di lavoro (quindi ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti di acquisto dell'auto stipulati dal 1° luglio).

Dovrebbe rilevare la stipula del contratto di acquisto

In assenza di chiarimenti ufficiali, la soluzione probabilmente più corretta dovrebbe essere quella di considerare come momento rilevante la stipula del contratto di **acquisto**, leasing o noleggio dell'auto, a prescindere dal successivo momento di assegnazione al dipendente.

Occorre a tal riguardo considerare che il periodo di **lockdown** ha bloccato la produzione di autovetture in molti Paesi e rallentato le scelte decisionali delle imprese per cui, in assenza di un proroga normativa del termine, sarebbe razionale, almeno in chiave interpretativa, concedere qualche settimana in più al datore di lavoro, valorizzando la stipula del contratto e non la data di attribuzione al dipendente, sebbene anche questa soluzione sia sostenibile.

Inoltre, sulla base della formulazione letterale dell'art. 51, la nuova norma sembrerebbe applicarsi solo ai veicoli di "**nuova immatricolazione**", circostanza questa non contemplata dalla previgente disposizione che, invece, si riferiva genericamente a tutti i veicoli (si veda "Auto a km 0 al nodo del fringe benefit" del 4 febbraio).

Anche sul punto sarebbe auspicabile un sollecito chiarimento ufficiale, considerando l'ormai prossima data del 1° luglio.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO.IT.E.

Fringe benefit auto per contratti stipulati dal 1° luglio 2020	
Valori di emissione di CO2 del veicolo	**Percentuale per la determinazione del fringe benefit**
minori o uguali a 60 g/km	25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle ACI
superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km	30% del suddetto importo
superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km	40% del suddetto importo (dal 2021 50%)
superiori a 190 g/km	50% del suddetto importo (dal 2021 60%)

In dirittura d'arrivo il nuovo contraddittorio tra le parti

Nonostante la circolare n. 17 dell'Agenzia, l'obiettivo di un maggior confronto con il contribuente non sembra del tutto raggiunto

/ Alice BOANO

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17 pubblicata ieri, ha fornito i primi chiarimenti relativi all'invito al contraddittorio di cui all'art. 5-*ter* del DLgs. 218/97 in vista dell'obbligatorietà a partire dal **prossimo 1° luglio**.
La recente disciplina ha introdotto l'obbligo di **notificare** al contribuente, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, l'invito di cui all'art. 5 del DLgs. 218/97, strumentale alla definizione mediante **adesione**.
La novità legislativa si applica, *ex* comma 2 dell'art. 5-*ter* del DLgs 218/97, "agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020". L'Agenzia specifica che l'atto è "emesso" solamente quando risulti **datato e sottoscritto** dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
Tale circostanza, è bene rimarcarlo, **osta** alla presentazione della domanda di accertamento con adesione dopo che il contribuente ha ricevuto l'accertamento. Se ugualmente presentata, non sospenderà il termine per il ricorso per i novanta giorni.
Il contribuente è libero di non presentarsi alla data fissata per l'incontro, posto che si tratta di un obbligo previsto **solo per l'Ufficio**.
Se, però, egli si presenta, l'accertamento, a pena di nullità deve contenere una motivazione rafforzata, dovendo l'Ufficio spiegare le ragioni per cui ha disatteso le doglianze del contribuente.
L'obbligo di contraddittorio, la cui mancata violazione, salvo la c.d. prova di resistenza, conduce alla nullità dell'atto, non si estende a una serie di ipotesi previste all'art. 5-*ter* del DLgs. 218/97.
Il secondo comma esclude l'operatività della disposizione in caso di avvisi di **accertamento parziali**.
Con riferimento a questi ultimi, la circolare sottolinea che la limitazione relativa all'IVA, alla luce del rinvio espresso ai commi 3 e 4 dell'art. 54 del DPR 633/72, sia minore rispetto a quella relativa alle imposte dirette, operando solamente con riferimento agli accertamenti parziali basati su elementi "**certi e diretti**", che non presuppongono ricostruzioni induttive o utilizzo delle presunzioni.
Pertanto, da un lato, la circolare ritiene fuori dall'obbligo generalizzato di contraddittorio gli avvisi di accertamento parziale "**automatizzati**", dall'altro invita, altresì ai fini delle imposte dirette, in caso di determinazione della pretesa basata su **elementi presuntivi**, ad attivare comunque preventivamente il contraddittorio.
Ancora, fra le ipotesi di particolare urgenza di cui al comma 4, ostative all'applicazione della norma insieme alle ipotesi di fondato pericolo della riscossione, l'Agenzia richiama, a titolo esemplificativo, il pericolo derivante da **reiterate violazioni** che comportino l'obbligo di denuncia per reati tributari (Cass. 22 gennaio 2020 n. 1289, Cass. 18 luglio 2014 n. 16478) e le circostanze imprevedibili e sopravvenute che impongano una stretta tempistica per gli adempimenti dell'amministrazione finanziaria (Cass. 23 luglio 2015 n. 15547).
Nel caso degli accessi sostanziali terminati con un **verbale di chiusura** delle operazioni (il classico PVC), la norma non risulta applicabile, posto che in tale caso opera la specifica tutela fornita dall'art. 12 comma 7 della L. 212/2000, che consente la presentazione di memorie difensive.
Viene fornita un'elencazione, non esaustiva, riguardante i casi in cui la norma non opera, siccome la legge prevede già la partecipazione del contribuente durante la fare pre-accertativa: studi di settore (art. 10 della L. 146/98), omissione della comunicazione dei dati ai fini **ISA** (art. 9-*bis* comma 16 del DL 50/2017), accertamenti sintetici (art. 38 comma 4 del DPR 600/73), accertamenti **sull'abuso del diritto** (art. 10-*bis* commi 6 e 7 della L. 212/2000).
L'ultimo comma, al riguardo, prevede: "Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento".

L'atto emesso è quello datato e sottoscritto

Ulteriori riflessioni vengono, infine, dalla proroga dei **termini di decadenza**. L'art. 5 comma 3-*bis* del DLgs. 218/97 prevede che qualora tra la data di comparizione indicata nell'invito e quella di decadenza del potere di accertamento intercorrano meno di 90 giorni, il termine per la notificazione dell'atto impositivo sia **automaticamente prorogato** di 120 giorni, in deroga alla tutela fornita dall'art. 3 della L. 212/2000.
Si tratta di una proroga ad ampio raggio, che opera al semplice ricorrere di un invito a comparire e in presenza di un termine inferiore ai 90 giorni, **senza distinzioni** fra contraddittorio "obbligatorio" (*ex* art. 5-*ter*) e facoltativo.
Il nuovo contraddittorio preventivo, alla luce di quanto esposto, sarà, a livello generale, potenzialmente limitato sul piano operativo: basti pensare alla frequenza con il quale gli Uffici ricorrono agli **accertamenti parziali**.

EUTEKNE - VIETATA LA RIPRODUZIONE

Per il calcolo del fatturato non è decisiva la data del pagamento

Rileva la data della fattura anche per autotrasportatori e distributori di carburante

/ Emanuele GRECO

Per verificare le condizioni di accesso al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020, uno degli elementi più significativi attiene alla determinazione della **data** rilevante ai fini del **computo del fatturato** dei mesi di aprile 2019 e 2020.

La disposizione in argomento espressamente chiarisce che deve essere fatto riferimento alla data di **effettuazione** dell'operazione.

Pertanto, il criterio-base è quello individuato dall'art. 6 del DPR 633/72, vale a dire la consegna della merce (nel caso delle cessioni di beni) ovvero il pagamento del corrispettivo (nel caso delle prestazioni di servizi).

Un'eventuale emissione **anticipata** della fattura (sia per le cessioni che per le prestazioni) o il pagamento anticipato, anche in forma di acconto, del corrispettivo (per le sole cessioni) integra il momento di effettuazione dell'operazione, ai sensi del richiamato art. 6 del DPR 633/72.

Ciò sta a significare che la data di effettuazione, rilevante ai fini del calcolo del fatturato di aprile 2019/2020, potrebbe essere individuata in tale mese anche in assenza dell'incasso del relativo corrispettivo. Dunque, l'accesso al contributo a fondo perduto, in alcuni casi, prescinderebbe dall'eventuale stato di carenza (o indisponibilità) di **liquidità** del richiedente.

Emblematico è il caso dei soggetti che si avvalgono del regime di **IVA per cassa** (con esigibilità dell'IVA differita al momento di incasso del corrispettivo), i quali dovranno computare nel fatturato di aprile 2019/2020 anche le eventuali fatture già emesse in tale mese (ancorché non pagate), essendosi comunque verificato il momento di effettuazione dell'operazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2012; § 3).

L'Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 15/2020 a commento dei requisiti di accesso al contributo, oltre a rammentare che il riferimento per il fatturato è la data di effettuazione (come individuata, tra l'altro, dal campo "Data" nel tracciato della fattura elettronica), ha successivamente specificato che, nel calcolo del fatturato, si assumono "le operazioni che hanno partecipato alla **liquidazione periodica** del mese di **aprile 2019** (rispetto ad aprile 2020)".

Nel caso delle **fatture differite**, quindi, si considera il momento di effettuazione ai fini IVA anche se il documento può essere emesso entro il 15 del mese successivo. Si includono le fatture riferite a beni consegnati nel mese di aprile 2019/2020, anche se le medesime sono state emesse entro il 15 maggio 2019/2020.

La precisazione dell'Agenzia delle Entrate in merito al computo delle cessioni/prestazioni nella liquidazione periodica del mese di aprile 2019/2020, tuttavia, richiede di essere ulteriormente valutata.

Sebbene, in mancanza di specifici chiarimenti, si dovrebbe concludere che, per i soggetti che liquidano l'IVA mensilmente e che affidano a terzi la tenuta della contabilità IVA, è comunque da assumere, ai fini del computo del fatturato, **ogni documento** emesso al momento di effettuazione dell'operazione (art. 6 del DPR 633/72), a prescindere dal fatto che la liquidazione e i versamenti siano eseguiti entro il secondo mese successivo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DPR 100/98.

In termini operativi, dunque, l'accesso al contributo a fondo perduto si valuterebbe sulla base dei documenti **emessi** in aprile 2019/2020, nonostante la liquidazione sia stata effettuata entro il 16 giugno 2020 (e non entro il 18 maggio 2020, come la generalità dei contribuenti IVA).

Irrilevante la periodicità delle liquidazioni IVA

Anche gli **autotrasportatori per conto terzi** dovranno considerare le fatture o i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in aprile 2019/2020, a prescindere dal fatto che tali soggetti beneficino della possibilità di registrare le fatture entro il trimestre solare successivo a quello di emissione (art. 74 comma 4 del DPR 633/72) e, di riflesso, la facoltà di differire il versamento dell'IVA. Al riguardo, può essere confermata la validità del chiarimento contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020.

Più in generale, è **irrilevante** la **periodicità** di liquidazione dell'IVA. Si dovrà avere riguardo alle operazioni il cui momento di effettuazione si è realizzato in aprile 2019/2020 anche per quei soggetti le cui liquidazioni sono trimestrali su base facoltativa (al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 7 del DPR 542/99), come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2020, nonché coloro che liquidano l'IVA trimestralmente "per obbligo" (oltre ai già citati autotrasportatori per conto terzi, è il caso dei distributori di carburante e delle imprese che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili).

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Nuovi incarichi nelle nano-imprese da formalizzare nella proposta di revisione

È opportuno inserire nella lettera d'incarico una descrizione delle principali procedure di revisione

/ Stefano DE ROSA

I revisori (e i sindaci-revisori) al primo incarico nelle nano-imprese (già nominati o che saranno nominati nei prossimi giorni in sede assembleare di approvazione del bilancio 2019), dovranno tener presente, nel breve termine, una serie di **adempimenti/procedure**, tra i quali assumono particolare rilevanza:
- la comunicazione al registro dei revisori;
- la predisposizione della lettera d'incarico;
- l'identificazione e la valutazione del rischio di revisione;
- l'individuazione delle risposte di revisione ai rischi individuati e la conseguente predisposizione dei programmi di lavoro.

Con riferimento al primo aspetto, come già ricordato su *Eutekne.info* (si veda "Nuovi incarichi nelle srl da comunicare al Registro dei revisori legali" del 25 maggio 2020), entro 30 giorni dalla nomina il professionista deve **comunicare** al **Registro dei revisori** legali le seguenti informazioni attinenti al nuovo incarico:
- la denominazione e la partita IVA del soggetto revisionato;
- l'indicazione se il soggetto revisionato è ente di interesse pubblico/ente sottoposto a regime intermedio;
- la data di inizio incarico;
- la data di fine incarico (nella Guida operativa del MEF (§ 1.10) si precisa che la data vada "individuata in via presuntiva nella data di fine esercizio finanziario oggetto di revisione. Si dovrà avere cura di comunicare entro trenta giorni dall'evento la data di effettiva cessazione dell'incarico");
- il corrispettivo annuale;
- il ruolo.

La predisposizione della lettera d'incarico è, invece, prevista dal principio di revisione ISA Italia 210 "Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione" e un **modello** della stessa è disponibile nelle carte di lavoro pubblicate dal CNDCEC a corredo del documento "Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni" (aprile 2018).

Nella proposta di revisione che per gli incarichi attribuiti nell'ambito delle assemblee di approvazione del bilancio 2019 riguarda il triennio **2020-2022**, vengono **concordati** i seguenti aspetti con la direzione della società:
- l'obiettivo e la portata della revisione contabile del bilancio;
- l'identificazione del bilancio sottoposto a revisione legale e del quadro delle regole di redazione che saranno applicate;
- la definizione delle responsabilità del revisore;
- la definizione delle responsabilità della Direzione;
- i criteri di determinazione dei corrispettivi e le relative modalità di fatturazione;
- le modalità di svolgimento della revisione;
- la definizione delle modalità di acquisizione degli elementi probativi nei casi di limitazioni all'accesso presso gli uffici della società a seguito della crisi epidemiologica in corso;
- altri aspetti (quali il trattamento dei dati personali e riservatezza, gli adempimenti antiriciclaggio, le clausole disciplinanti potenziali contenziosi tra le parti, la richiesta di confermare la ricezione della lettera d'incarico e di approvare i termini in essi contenuti);
- la forma e il contenuto previsti per le relazioni da emettere da parte del revisore sulla base dei diversi esiti del lavoro svolto.

Nelle Linee guida del CNDCEC viene precisato che la proposta di revisione è formalmente **accettata** da chi conferisce l'incarico ed è auspicabile che l'assemblea dei soci faccia esplicito riferimento nel verbale di delibera della nomina alla lettera di incarico, in modo tale da recepirne direttamente tutte le clausole contrattuali in essa contenute.

Nella pratica professionale, successivamente alla delibera di incarico da parte dell'assemblea, la lettera viene restituita al revisore sottoscritta dal rappresentante legale per accettazione.

Inoltre, per le nano-imprese assoggettate per la prima volta a revisione legale, è opportuno inserire nella lettera di incarico una descrizione delle principali **procedure** di revisione, in modo che i proprietari-amministratori prendano da subito formale coscienza della necessità del revisore, ad esempio, di:
- acquisire lettere di conferma da clienti, fornitori, istituti di credito, legali e consulenti, assicurazioni, depositari, ecc.;
- acquisire attestazioni scritte da parte della direzione;
- acquisire informazioni dal personale dell'azienda e da soggetti terzi;
- partecipare alle operazioni di inventariazione;
- svolgere specifiche procedure di revisione con riguardo all'eventuale fornitore di servizi contabili.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - SOLO IN FORMATO DIGITALE

Imposte d'atto fuori dal contraddittorio preventivo

Il dato normativo non autorizza una lettura in questo senso

/ Dario AUGELLO

Con la circolare n. 17 pubblicata ieri l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'invito obbligatorio previsto dal nuovo art. 5-*ter* del DLgs. 218/1997.

Tra i diversi punti affrontati, si registra il chiarimento relativo ai **tributi interessati** dal nuovo obbligo di contraddittorio.

L'Agenzia manifesta una posizione netta, in quanto ritiene obbligatorio l'invito solo per i tributi ricompresi nel Capo II del DLgs. 218/1997, vale a dire imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto, con ciò escludendo che l'obbligo di invito preventivo, alle condizioni stabilite dall'art. 5-*ter*, si applichi anche alle imposte indirette suscettibili di accertamento con adesione, vale a dire imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposte ipotecarie e catastali.

Cionondimeno, secondo l'Agenzia, il nuovo istituto si applicherebbe anche a **IVIE e IVAFE**, oltreché contributi previdenziali, ritenute alla fonte e imposte sostitutive sui redditi.

La tesi fiscale muove dai chiarimenti già forniti con la circ. n. 235/1997 (§ 1.2.), secondo cui "considerato che l'istituto in esame costituisce una modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti in materia di imposte sui redditi, rientrano nell'ambito applicativo dell'accertamento con adesione anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e quelle per le quali sono applicabili le disposizioni previste per le imposte sui redditi in materia di **liquidazione**, accertamento, riscossione, **sanzioni e contenzioso**".

Ecco dunque che l'invito obbligatorio si applica anche a IVIE e IVAFE, le cui disposizioni rinviano, per le modalità di accertamento, al sistema delle imposte sui redditi.

Il chiarimento dell'Agenzia, motivato come indicato sopra, non convince e contrasta con lo **spirito di collaborazione** tra Fisco e contribuente, da cui origina il nuovo invito preventivo.

La stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare in commento, esorta gli uffici ad attivare il contraddittorio anche nei casi in cui non vi sarebbe l'obbligo di trasmettere un invito, come per esempio in caso di previa consegna, da parte dei verificatori, di un processo verbale di constatazione e, in ogni caso, quando l'accertamento verte su **presunzioni**, e non su elementi certi e precisi.

Da un punto di vista sistematico non si vede la ragione per escludere dall'invito preventivo tutte le imposte indirette, ad eccezione dell'IVA, come se la garanzia del contraddittorio avesse valenza minore, ad esempio, per il registro.

Si pensi agli accertamenti di maggior valore o sui vincoli di destinazione, oppure ai casi di riqualificazione degli effetti giuridici dell'atto portato alla registrazione, i quali possono essere fondati su presunzioni e pertanto meritano lo stesso **trattamento degli accertamenti** in materia di imposte dirette e IVA.

Come anticipato, l'Agenzia motiva il proprio orientamento sulla base di un criterio testuale, ossia la collocazione dell'invito al contraddittorio all'interno del Capo II del DLgs. 218/1997, che però non trova riscontro e merita di essere ripensato.

Infatti, se è vero che il DLgs. 218/1997 è suddiviso in tre Capi, di cui il primo dedicato alle disposizioni generali, il secondo all'IVA e alle imposte dirette e il terzo alle altre imposte indirette, è anche vero che tale suddivisione, unicamente **convenzionale** e priva di effetti giuridici, non può generare interpretazioni non coerenti con il sistema dell'accertamento con adesione.

Analizzando la struttura del DLgs. 218/1997, si ha la netta percezione, confermata dall'art. 13 dello stesso decreto legislativo, che le disposizioni inserite nel Capo III, pur essendo dettate specificamente per le imposte indirette, non escludono la valenza delle regole generali e delle disposizioni dettate dal Capo II per l'accertamento con adesione relativo a **imposte dirette e IVA**.

Prova ne è, come detto, quanto previsto dall'art. 13, che, per il perfezionamento dell'adesione, rinvia a quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 (Capo II).

La tesi delle Entrate non è esente da critica

Nessuno potrebbe dubitare, infatti, nell'ipotesi in cui non fosse presente l'art. 13, e dunque in caso di lacuna, che l'accertamento con adesione relativo all'imposta di registro si perfezioni **secondo le stesse modalità** stabilite per le imposte dirette e l'IVA.

Non è dunque la collocazione dell'invito obbligatorio a determinare l'eventuale incompatibilità dell'istituto con le imposte d'atto: gli unici ostacoli potrebbero essere l'eventuale presenza di un **divieto espresso** o l'eventuale incompatibilità tra l'invito al contraddittorio e l'accertamento del registro.

Ed effettivamente l'art. 5-*ter*, ancorché non replicato nel Capo III, non detta disposizioni incompatibili con le imposte d'atto, fermo restando che, come suggerito dall'Agenzia, l'invito preventivo si presta senz'altro agli accertamenti basati su presunzioni, compresi quelli con cui sono riqualificati gli effetti dell'atto, mentre in caso di **riscontri diretti** di evasione potrebbe valere – anche per il registro – l'esclusione di cui all'art. 5-*ter* comma 2.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Frontalieri italiani in Svizzera "salvi" con lo smart working

Un nuovo Accordo formalizza la tassazione esclusiva nella Confederazione Elvetica anche se la persona non ha potuto recarvisi a causa dell'emergenza

/ Gianluca ODETTO

L'Italia e la Svizzera hanno siglato a Berna il 18 giugno 2020 e a Roma il 19 giugno 2020 un Accordo di natura transitoria per cui, ai fini dell'individuazione dei criteri di territorialità dei redditi dei lavoratori frontalieri, i giorni di lavoro svolti dalla persona nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro dell'altro Stato, si considerano **giorni di lavoro** in cui la persona avrebbe lavorato nell'altro Stato, se la modalità di lavoro a domicilio si è resa necessaria a fronte delle limitazioni agli spostamenti connesse all'emergenza sanitaria COVID-19.

Per cogliere la portata dell'intervento è necessario ricordare che, secondo l'art. 1 dell'Accordo Italia-Svizzera del 3 ottobre 1974, che a sua volta dà attuazione all'art. 15, paragrafo 4 della Convenzione Italia-Svizzera, il reddito di lavoro dipendente dei frontalieri è assoggettato a tassazione in modo **esclusivo** nello Stato in cui l'attività **è svolta** (quindi, solo in Svizzera, per i frontalieri italiani che lavorano nella Confederazione Elvetica).

Questa conclusione è, tuttavia, valida nella misura in cui il frontaliere risiede in un Comune che dista **non oltre 20 km** dal confine; se, invece, il Comune è situato a una distanza di oltre 20 km dal confine, si applicano le regole ordinarie previste dalla Convenzione Italia-Svizzera (tassazione concorrente in entrambi gli Stati), anche se il lavoratore ha diritto in Italia alla franchigia di 7.500 euro prevista dalla norma interna (parere della DRE Lombardia n. 904-45720/2008; ris. Agenzia delle Entrate n. 38 del 28 marzo 2017).

Il contenuto dell'Accordo del 1974 rischiava, però, di determinare conseguenze paradossali, in virtù del fatto che la maggioranza dei frontalieri italiani ha dovuto, in questi mesi, riconvertirsi a modalità di lavoro "smart", rimanendo in Italia a causa delle **restrizioni** alla **mobilità** su scala nazionale e internazionale. L'art. 1 sopra citato, infatti, prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui l'attività è svolta, e le modalità di lavoro a domicilio sono evidentemente tali per cui il lavoro è svolto in Italia, pur se alle dipendenze di datori di lavoro svizzeri.

Il nuovo accordo prende invece ragionevolmente atto che, se l'attività è stata svolta in Italia per ragioni straordinarie legate alle restrizioni conseguenti alla pandemia COVID-19, essa si considera alla stregua di un'attività di lavoro **svolta in Svizzera** ai fini della corretta individuazione della **territorialità** dei redditi (i quali, quindi, continuano a essere assoggettati a tassazione solo in Svizzera). Principi di carattere speculare riguardano i soggetti svizzeri che, anziché lavorare in Italia in qualità di frontalieri, hanno lavorato dal proprio domicilio in Svizzera alle dipendenze di datori di lavoro italiani.

L'art. 2 del nuovo Accordo precisa poi che, in via provvisoria ed eccezionale, continuano a essere considerati **frontalieri** ai fini delle norme qui in discussione le persone che, per motivi contingenti, non hanno potuto rientrare quotidianamente presso il proprio domicilio, avendo quindi passato una serie continuativa di giorni nell'altro Stato per svolgervi l'attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro residente in quello Stato.

La norma intende, evidentemente, salvaguardare quelle situazioni in cui la persona è stata **bloccata nell'altro Stato** per un periodo di tempo più o meno significativo, con riferimento alle quali non viene quindi perso uno dei requisiti che connotano lo *status* di frontaliere, rappresentato dallo spostamento quotidiano nell'altro Stato per ragioni di lavoro (in questo senso la circ. Agenzia delle Entrate n. 2 del 15 gennaio 2003, § 9).

Deroga valida almeno sino al 30 giugno 2020

Il nuovo accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2020 (giorno successivo a quello in cui è stato firmato da entrambe le parti) e si applica **dal 24 febbraio** 2020 **fino al 30 giugno 2020** compreso.

Esso è tacitamente rinnovato **di mese in mese**, e cessa di trovare applicazione l'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo dei due Stati ha posto fine alle misure sanitarie "che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche" (è peraltro previsto che le Autorità competenti dei due Stati si accordino preventivamente su tale data).

L'Accordo può essere risolto prima di tale data di comune accordo tra i due Stati, con almeno una settimana di preavviso rispetto all'inizio del mese seguente: in questo caso, l'Accordo cessa di trovare applicazione alla fine del mese seguente a quello in cui interviene la risoluzione.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Scritture di assestamento ampie prima di rilevare la cessione dell'azienda

Tra quelle più comuni rientra l'aggiornamento del valore contabile delle rimanenze di magazzino

/ Enrico ZANETTI

Una volta individuato il **perimetro** degli elementi dell'attivo e del passivo contabile che, coerentemente al contenuto dell'atto di cessione d'azienda, devono essere rimossi dallo Stato patrimoniale del cedente, per confluire nella rilevazione del risultato economico della cessione, il passo successivo, che precede quello di effettuazione della scrittura contabile di cessione dell'azienda, consiste nella effettuazione di tutte le scritture contabili necessarie ad assicurare che ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo aziendale confluisca nella scrittura di cessione d'azienda per l'esatto valore contabile ad esso attribuibile, secondo corretti principi contabili, alla data di perfezionamento giuridico della compravendita.

A tale fine il cedente deve preliminarmente effettuare delle apposite "**scritture di assestamento**" mediante le quali:

- contabilizzare quei costi e ricavi non ancora rilevati in contabilità, ma di competenza della frazione ideale di esercizio che si chiude alla data di effettuazione della cessione dell'azienda (si pensi, infatti, che taluni elementi oggetto di cessione, come i beni ammortizzabili o il debito verso i dipendenti per TFR, subiscono un aggiornamento contabile solo al termine dell'esercizio, pur avendo una maturazione temporale progressiva);
- neutralizzare quei costi e ricavi già rilevati in contabilità, ma parzialmente di competenza della seconda frazione ideale di esercizio, ossia quella che si apre alla data di effettuazione della cessione d'azienda.

Le più comuni "scritture di assestamento" sono:

- la **rilevazione dell'ammortamento** di competenza della frazione ideale di esercizio che si chiude alla data di effettuazione della cessione d'azienda (seppur con riguardo ai casi di cessioni in corso d'anno di singoli cespiti ammortizzabili, ma con evidente attinenza anche al caso in cui la cessione in corso d'anno del cespite ammortizzabile avvenga in un più ampio contesto di cessione d'azienda, il documento OIC 16 (§ 81) statuisce che "quando un'immobilizzazione materiale è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile dell'immobilizzazione materiale ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell'ultimo esercizio in cui è stato utilizzato");
- l'**accantonamento** della quota di indennità TFR e degli altri oneri del personale maturati tra l'inizio dell'esercizio e la data di cessione;
- l'aggiornamento del valore contabile delle rimanenze di magazzino;
- la rilevazione di altri costi e ricavi non ancora contabilizzati afferenti attività o passività cedute, per la parte di competenza della frazione ideale di esercizio che si chiude alla data di effettuazione della cessione d'azienda;
- lo storno dei costi e dei ricavi già contabilizzati come componenti di Conto economico dell'esercizio, per la parte di competenza della seconda frazione ideale di esercizio, ossia quella che si apre alla data di effettuazione della cessione d'azienda.

Come si è accennato, tali scritture devono essere effettuate solo con riferimento agli elementi dell'attivo e del passivo dello **Stato patrimoniale** del cedente che risultano direttamente o indirettamente interessati dal trasferimento dell'azienda (quindi, ad esempio, solo con riferimento ai cespiti ammortizzabili e ai dipendenti che per effetto della cessione vengono traslati al cessionario, nonché con riferimento agli altri costi e ricavi i cui corrispondenti crediti o debiti confluiscono nel complesso aziendale ceduto).

In altre parole, si tratta di procedere in modo del tutto analogo a quanto avviene in sede di predisposizione del bilancio annuale d'esercizio, mediante la rilevazione delle c.d. **"scritture di integrazione e rettifica**", tenendo tuttavia presente che, nel contesto della cessione d'azienda, la predetta operazione deve riguardare solo le poste dell'attivo e del passivo patrimoniale che, per effetto dell'operazione, vengono trasferite al cessionario.

Necessario procedere alla stesura di un "bilancio straordinario"

Nella sostanza, dunque, prima di rilevare l'operazione di cessione del complesso aziendale, risulta necessario procedere alla stesura di un vero e proprio "**bilancio straordinario**" riferito:

- alla data in cui si perfeziona la cessione;
- all'insieme degli elementi che concorrono a formare il complesso aziendale oggetto di cessione.

Per quanto concerne le fonti di **prassi**, si segnala che i principi di redazione dei c.d. "bilanci straordinari infrannuali" sono rinvenibili dal disposto del documento OIC 30, il quale prevede appunto l'applicazione dei medesimi criteri ordinariamente stabiliti per la redazione dei bilanci d'esercizio.

ESTRATTO - PER PRODUZIONE VIETATA - SOLO IN ABBONAMENTO O ACQUISTO ON-LINE

Non recuperabili le giornate di CIG in deroga COVID-19 non fruite

Le cinque settimane "aggiuntive" vanno richieste in presenza di autorizzazione per le prime nove, a prescindere dall'effettivo utilizzo

/ Paolo BONINI

Mentre è ancora in corso la conversione del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"), il legislatore è intervenuto di nuovo sulle integrazioni salariali **COVID-19** con il DL 52/2020, in vigore dal 17 giugno scorso.
L'intervento riguarda, tra l'altro, i tempi di fruibilità del secondo gruppo di **9 settimane** di integrazione salariale, aggiunte alle prime 9 dal c.d. decreto "Rilancio".
In tale ultimo provvedimento (artt. 68 e 70), si prevedeva, in particolare, la distribuzione delle ulteriori 9 settimane in due gruppi: il primo, di **5 settimane**, fruibile entro il 31 agosto 2020, a condizione che fossero state interamente utilizzate le prime 9; il secondo, pari a **4 settimane**, utilizzabile solo a partire dal 1° settembre ed entro il 31 ottobre 2020 previo esaurimento delle 14 settimane (9+5).
L'art. 1 del DL 52/2020 prevede, come già avveniva nei settori del turismo e dello spettacolo, che le ultime 4 settimane possano essere richieste anche prima del **1° settembre** 2020. Si tratta dunque di un solo parziale rimedio, in mancanza di ulteriori interventi, rispetto all'eventualità di un periodo non coperto da ammortizzatori sociali in un contesto in cui vige peraltro il divieto di **licenziamento** fino al 17 agosto 2020 (art. 80 del DL 34/2020).
Tuttavia, si deve ravvisare una differenza di trattamento per la CIG in deroga rispetto agli altri strumenti. Essa trae presumibilmente origine nella differente formulazione degli artt. 19 e 22 del DL 18/2020, come modificati appunto dal decreto "Rilancio". L'art. 19 infatti, relativamente a CIGO e assegno ordinario, subordina l'accesso alle 5 settimane, successive alle prime 9, alla condizione che sia stato "interamente **fruito** il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane"; l'art. 22, relativamente alla cassa in deroga, stabilisce che l'accesso alle ulteriori 5 settimane sia riservato ai "datori di lavoro ai quali sia stato interamente già **autorizzato** un periodo di 9 settimane".
D'altra parte, le ulteriori 5 settimane di **CIG in deroga**, in base all'art. 22-*quater* del DL 18/2020 (introdotto dallo stesso DL 34/2020), non dovranno essere più richieste alle Regioni, ma all'INPS. L'Istituto, con il messaggio n. 2489/2020 del 17 giugno scorso, in cui ha reso noto il rilascio delle procedure di presentazione delle domande, ha accolto questa impostazione, comunicando che le aziende che hanno ottenuto un'autorizzazione CIG in deroga per tutte le iniziali 9 settimane richiederanno all'INPS le ulteriori 5 settimane "**a prescindere** da quanto effettivamente fruito".
Ci si dovrà dunque rivolgere alle Regioni solo nel caso in cui si disponga di decreti concessori regionali per periodi inferiori alle 9 settimane, allo scopo di chiedere il residuo, prima di presentare all'INPS la domanda di accesso per le ulteriori 5 settimane.
Ciò comporta una ingiustificata **disparità** di trattamento tra le aziende che hanno accesso alla CIG in deroga e le altre, determinando di fatto, per le prime, la perdita delle giornate autorizzate ma non effettivamente fruite. La questione potrà comunque essere risolta se, come auspicato, vi saranno nuovi interventi volti al **finanziamento** di ulteriori periodi di integrazione salariale.
Dallo scorso 18 giugno, dunque, è possibile presentare la domanda di CIG in deroga direttamente sul sito INPS. Gli adempimenti relativi ai trattamenti in deroga, essendo a pagamento diretto, sono soggetti ai **nuovi termini** introdotti dal DL 34/2020 e dal DL 52/2020.

Dal 18 giugno la domanda di CIG in deroga si può presentare sul sito INPS

In caso di richiesta di anticipo del **40%** delle ore richieste da parte dell'INPS (anticipo disposto dall'art. 22-*quater* comma 4 del DL 18/2020 e che sembra reso facoltativo dall'INPS, a seguito dell'opzione inserita nelle procedure di domanda), la domanda dovrà essere presentata entro **15 giorni** dall'inizio della sospensione o riduzione di orario. Per le sospensioni e riduzioni iniziate prima del 18 giugno, il termine di presentazione è fissato al **3 luglio** 2020 (messaggio INPS n. 2489/2020).
Il datore di lavoro che opta per l'**anticipo** da parte dell'INPS dovrà comunicare il codice fiscale dei lavoratori interessati, il relativo IBAN e le ore richieste per singolo lavoratore. L'INPS procederà all'anticipo entro i 15 giorni successivi alla data della domanda.
L'art. 1 comma 3 del DL 52/2020 stabilisce che l'invio dei modelli **SR41** dovrà avvenire non oltre la fine del mese successivo a quello di riferimento o, al più, non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo. Per gli invii relativi ai periodi fino al 31 maggio 2020, la scadenza è spostata al successivo **17 luglio**.
Oltre tali termini, il pagamento delle prestazioni e dei relativi oneri (contribuzione figurativa) resteranno a carico del **datore di lavoro**. Inoltre, nel caso in cui l'anticipazione erogata dall'INPS risulti superiore a quanto effettivamente spettante, l'INPS procederà al **recupero** delle relative somme nei confronti del datore di lavoro stesso.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - SOLO IN INTERNET A SOLO USO ESCLUSIVO DEL

Versamento per la restituzione della Tremonti ambientale in scadenza

Entro fine mese da presentare anche la comunicazione per mantenere i benefici derivanti dalle tariffe incentivanti a fronte del divieto di cumulo

/ Grazia CARBONE

Tra le numerose scadenze previste per il prossimo **30 giugno** ve ne è una, in particolare, che interessa e agita gli operatori del settore fotovoltaico.

Si tratta del versamento relativo alla **restituzione** degli importi fruiti, a titolo di incentivo ambientale, per gli operatori titolari di impianti ammessi al **III**, **IV e V Conto Energia**, nonché della connessa comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate. L'adempimento in questione è disciplinato dall'art. 36 del DL 26 ottobre 2019 n. 124 che, intervenendo sulla annosa questione della cumulabilità delle tariffe incentivanti di cui al III, IV e V Conto Energia con la c.d. "Tremonti ambiente", regolata dall'art. 6 della L. 388/2000, ha sancito la possibilità, per gli operatori nel settore fotovoltaico che vogliono continuare a beneficiare degli incentivi, di "restituire" quanto detassato per effetto dell'agevolazione ambientale.

Al riguardo, preme sinteticamente ricordare come la questione della cumulabilità sia deflagrata a seguito del comunicato pubblicato nel 2017 dal GSE sul proprio sito, con il quale il Gestore sanciva la **non cumulabilità** di tali incentivi/benefici. Dopo la presentazione di numerosi ricorsi, con le sentenze nn. 6784 e 6785 del 2019, il TAR Lazio ha annullato il comunicato GSE, pronunciandosi a fare della cumulabilità dei due benefici.

Le speranze degli operatori si sono però nuovamente infrante a seguito dell'intervento normativo di cui al citato art. 36 del DL 124/2019 e del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020 n. 114266, con il quale sono state definite le modalità di **restituzione** e il relativo modello di **comunicazione**.

Più precisamente, è stato stabilito che le somme da versare debbano essere determinate applicando l'aliquota d'imposta vigente al tempo della variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali e che detti importi devono essere versati entro il 30 giugno, senza possibilità di compensazione, con modello F24. Entro tale data dovrà essere, altresì, presentato tramite PEC al competente Ufficio (in funzione del diverso domicilio fiscale del contribuente) dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione in cui, oltre a dare evidenza della **rideterminazione** delle somme restituite, il contribuente dovrà dare indicazione dell'eventuale **pendenza di giudizi** aventi a oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi (si veda "Comunicazione per la restituzione della Tremonti ambientale entro il 30 giugno" del 10 marzo).

Da più parti è stato fin da subito evidenziato come le restrittive modalità di restituzione previste dal provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate – versamento in un'unica soluzione, senza possibilità di accedere all'istituto della compensazione e senza tener conto dell'effettivo beneficio goduto dai contribuenti – avrebbe creato non pochi **problemi di cassa** agli operatori, riducendo l'appeal della sanatoria.

Molti, infatti, sono coloro che hanno impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate davanti al TAR, contestando l'illegittimità costituzionale del divieto di cumulo e l'illogicità del meccanismo restitutorio previsto dall'art. 36 del DL 124/2019 e dal provvedimento dell'Agenzia. In merito, sono state emesse due recenti ordinanze (nn. 5981 del 5 giugno e n. 6085 dell'8 giugno), con il quale il TAR si è però limitato a **sospendere** i **giudizi**, lasciando operativo il termine del 30 giugno, in ragione della avvenuta proposizione (tramite ricorso) da parte del GSE di un regolamento di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione.

Le decisioni del TAR hanno, di fatto, lasciato senza soluzione gli operatori che, pur operando in un settore strategico, si vedono costretti a subire la decisione del legislatore senza poter aver accesso a una qualche forma di **tutela** necessaria per accertare la correttezza del percorso scelto dal legislatore stesso.

Rischio di nuovi contenziosi da parte di chi non verserà entro il 30 giugno

La situazione venutasi a creare, ben lungi dal risolvere in maniera definitiva la questione della cumulabilità degli incentivi previsti nel settore della produzione di energia fotovoltaica, rischia di dare avvio a **ulteriori contenziosi** da parte di coloro che non procederanno al versamento entro il 30 giugno, attendendo che la Cassazione faccia chiarezza pronunciandosi sul regolamento di giurisdizione proposto dal GSE o che il giudice competente si esprima in merito alla cumulabilità degli incentivi. In aggiunta occorrerà inoltre verificare se il MISE adotterà un decreto ministeriale volto a chiarire la misura della sanzione sulla tariffa conseguente al mancato versamento della restituzione.

In tale nebuloso scenario, la soluzione più ragionevole sarebbe quella di **rinviare** la **scadenza** dell'adempimento, ma al momento non sembrerebbero esserci aperture in tal senso, con la ovvia conseguenza che la querelle andrà avanti ancora a lungo.

EUTEKNE - MI RIDUZIONE VIETATA - CON LA RISERVATA A SOLVETO.IT.E.

La pendenza in Cassazione trascina il ricorso contro il diniego di definizione

Si perdono gradi di giudizio, ma la previsione è ritenuta costituzionalmente legittima

/ Gaetano CIANCIO e Alfio CISSELLO

Il prossimo 31 luglio scade il termine ultimo entro cui l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di notificare ai contribuenti gli eventuali **dinieghi delle definizioni** delle liti fiscali di cui all'art. 6 del DL 119/2018, "con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali" (art. 6 comma 12), quindi in primo luogo al domicilio eletto nella causa di cui si è chiesta la definizione agevolata.

Il provvedimento di diniego "è impugnabile entro sessanta giorni (dalla sua notificazione, *ndr*) dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia" (comma 12 citato). L'art. 6 citato ricalca in sostanza le omologhe norme che l'hanno preceduto sin dal 2002 (art. 16 della L. 289/2002; art. 39 comma 12 del DL 98/2011; art. 11 del DL 50/2017).

Può essere utile esaminare cosa succede quando l'organo giurisdizionale competente a sindacare della legittimità e della fondatezza del provvedimento di diniego è la **Corte di Cassazione**.

È bene premettere che, in questo caso, il ricorso avverso il diniego di definizione della lite riveste carattere di assoluta **eccezionalità**, in quanto la Suprema Corte, di regola giudice di legittimità di provvedimenti giurisdizionali, viene chiamata a decidere dell'impugnativa diretta, anche di merito, di un provvedimento amministrativo.

Con specifico riferimento all'analoga previsione contenuta nell'art. 16 comma 8 della L. 289/2002, la Corte Costituzionale si è pronunciata per la **legittimità costituzionale**, dichiarando la manifesta infondatezza della questione sollevata in relazione all'art. 3 Cost. (Corte Cost. 23 marzo 2007 n. 107).

E la stessa giurisprudenza di legittimità, pur se formatasi a oggi sulla normativa "condonistica" del 2002 e del 2011, si è ormai consolidata nel riconoscere addirittura i più ampi poteri di esame di merito da parte della Cassazione (Cass. 3 maggio 2019 n. 11623; Cass. 30 novembre 2018 n. 31049), per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra contribuenti. Le conclusioni cui perviene la Suprema Corte sono senz'altro applicabili, in considerazione **dell'identità strutturale** della norma, anche all'art. 6 del DL 119/2018.

Se, quindi, il diniego di definizione della lite viene notificato in pendenza del giudizio di Cassazione, il contribuente dovrà impugnare il provvedimento entro sessanta giorni dalla sua notificazione, con ricorso in **unico grado** diretto alla Corte, potendo proporre motivi sia di merito sia di legittimità e senza alcun vincolo derivante dall'art. 360 c.p.c. (Cass. 15 aprile 2005 n. 7892). In sostanza, i motivi di ricorso non differiscono in nulla da un normale ricorso alla Commissione tributaria provinciale, fatti salvi i necessari collegamenti con la lite di cui si chiede la definizione, cui il ricorso avverso il diniego **sarà di regola riunito**.

Pur avendo la Corte, quale giudice di merito, pieno accesso al fascicolo processuale, si raccomanda, in ogni caso, il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, anche perché gli elementi utili per il giudizio riguarderanno presumibilmente anche la causa principale che, almeno fino alla riunione, è **procedimento distinto**.

Le norme procedurali da seguire, prima fra tutte la determinazione dell'importo del contributo unificato, saranno comunque quelle specifiche del rito in Cassazione.

Poiché il sistema non prevede, da parte dell'Agenzia, la notifica dell'esito positivo della liquidazione dell'istanza di definizione, bensì stabilisce un limite temporale (nel caso del DL 119/2018, appunto il 31 luglio 2020) entro cui notificare l'eventuale diniego, nel caso in cui tale notifica intervenga dopo il deposito della sentenza impugnabile per cassazione possono prospettarsi due ipotesi, a seconda che l'istanza di definizione della lite sia stata a suo tempo presentata:

- in **pendenza** del termine per impugnare;
- prima del deposito della sentenza.

A fine luglio scadono i termini per la notifica

Nel primo caso, il comma 12 in esame (sul punto, norma sostanzialmente identica alle precedenti sopra citate) concede eccezionalmente la possibilità di impugnare il diniego **unitamente alla sentenza**, anche se il termine per l'impugnazione di quest'ultima, pur con la sospensione dei nove mesi di cui al comma 10, è nel frattempo scaduto.

Nel secondo caso, si potrebbe quindi pensare che, mancando uno dei presupposti per il ricorso congiunto, quest'ultimo non sia esperibile o lo sia a discrezionalità del ricorrente. Sul punto, però, si segnalano due pronunce della Corte che, con interpretazione estensiva del comma 12 citato, impongono il ricorso congiunto anche nell'ipotesi in cui il solo diniego sia **intervenuto dopo il deposito** della pronuncia (Cass. 13 luglio 2016 n. 14325 e 27 gennaio 2012 n. 1170).

Nell'ipotesi patologica in cui il diniego dovesse essere notificato dopo il deposito della decisione della Corte, solo nel caso di cassazione con rinvio si potrebbe riassumere la causa impugnando **contestualmente** anche il provvedimento dell'Agenzia.

EUTEKNE - FIM FONDAZIONE VILLADA - COPIA IN ESCLUSIVA A SOLEVENTURA

Business judgement rule e obblighi informativi per il Direttore generale con deleghe

La conoscenza degli amministratori non è dimostrabile tramite elementi presuntivi

/ Maurizio MEOLI

Il Direttore generale di una spa **munito di deleghe** risponde delle attività poste in essere con modalità non ortodosse sotto il profilo gestionale, amministrativo e contabile, e senza riferire al CdA.

Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 12108, depositata ieri, relativa al Direttore generale di una nota banca che contestava la decisione di merito, a lui sfavorevole, perché fondata sulla ritenuta sussistenza di un **obbligo di informazione** al CdA per ogni atto gestorio e perché avrebbe erroneamente ritenuta non fornita la prova del fatto che il CdA fosse stato **messo a conoscenza** delle operazioni contestategli.

La Suprema Corte sottolinea, innanzitutto, come attribuzioni e doveri del Direttore generale munito di deleghe da parte del CdA ricalchino quanto previsto per un normale amministratore esecutivo. La disciplina della responsabilità degli amministratori, peraltro, ai sensi dell'art. 2396 c.c., si applica se la posizione di Direttore generale all'interno della società sia desumibile da una nomina formale da parte dell'assemblea o del CdA, in base ad apposita previsione statutaria, poiché, non esistendo una nozione di Direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è possibile una interpretazione estensiva o analogica per applicare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salvo il caso dell'**amministratore di fatto** (*cfr.* Cass. n. 23630/2015).

In tale contesto, di conseguenza, è anche possibile applicare il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (c.d. **business judgement rule**), sempre, però, considerando che la valutazione di ragionevolezza delle scelte è da compiersi *ex ante* e tenendo conto della adozione o meno delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, e della diligenza dimostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere (*cfr.* Cass. n. 15470/2017).

Diversamente da quanto prospettato nel ricorso del caso di specie, inoltre, la mancata contestazione nei confronti del Direttore generale munito di deleghe, da parte del CdA, di **fatti omissivi una volta conosciuti** non può considerarsi indizio di una pregressa conoscenza delle operazioni effettuate, e dunque di adempimento dell'obbligo informativo, o di valutazione di obiettiva irrilevanza del contenuto dell'informativa; in quanto tale inerzia potrebbe anche giustificarsi in ragione della solidarietà che grava su tutti i soggetti che compongono gli organi societari.

L'osservanza degli obblighi di informazione risulta rilevante ai fini della valutazione del comportamento del Direttore generale munito di deleghe e deve essere provata, quanto alla sua effettiva e formale comunicazione al CdA, con riferimento al tempo dell'operazione effettuata, non potendo essere dimostrata con elementi presuntivi di avvenuta conoscenza, da parte dei soggetti destinatari dell'informazione, **tratti dal comportamento inerte** successivamente tenuto dai componenti del CdA rispetto alla conoscenza tardiva dell'informazione precedentemente omessa.

Nella specie, quindi, l'elemento di presunzione rappresentato dalla mancata reazione del CdA, una volta acquisita la **relazione della Banca d'Italia**, non assume particolare e univoco significato di pregressa conoscenza o di ritenuta irrilevanza circa le operazioni compiute dal Direttore generale.

Ciò in un contesto in cui, nel rispetto dell'art. 2392 comma 2 c.c., il consigliere di amministrazione non esecutivo di spa – essendo solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga non solo al fine di impedirne il compimento, ma anche per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, pur avendone avuto postuma conoscenza – non si sottrae alla sua responsabilità per il solo fatto di non avere ricevuto tempestive informazioni dall'amministratore delegato, ove le informazioni fossero **autonomamente acquisibili** o verificabili dagli altri componenti del CdA, perché essi, ove venuti a conoscenza di fatti pregiudizievoli, devono dimostrare di avere fatto ciò che potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (*cfr.* Cass. nn. 24851/2019 e 27365/2018).

L'obbligo di agire informati degli amministratori non esecutivi, *ex* art. 2381 comma 6 c.c., non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati. Anche i non esecutivi, infatti, devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business della società, ed essendo compartecipi delle decisioni di **strategia gestionale** assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace delle aree di rischio della società, e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di **monitoraggio continuo** sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al CdA, di direttiva o avocazione con riguardo alle operazioni rientranti nelle deleghe.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Più tempo per gli incentivi pubblici a favore delle start up innovative

Il MISE ha chiarito gli effetti della proroga di 12 mesi dell'iscrizione nel Registro delle imprese

/ Roberta VITALE

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare 19 giugno 2020 n. 3724/C, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli effetti della **proroga di 12 mesi** del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, disposta a favore delle start up innovative dall'art. 38, comma 5 del DL 34/2020.

La circolare, in particolare, risponde alla questione relativa all'**efficacia temporale** della disposizione citata, non fissando la norma, infatti, un termine a decorrere dal quale troverebbe applicazione la stessa e non operando, più nello specifico, nessuna distinzione fra società già iscritte il cui termine di permanenza di iscrizione sia, da un lato, già scaduto e, dall'altro, non ancora concluso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL in commento.

Il MISE spiega che la valenza interpretativa della norma può essere doppia: considerare, cioè, la disposizione una proroga del termine in via **eccezionale** e, dunque, applicabile esclusivamente alle imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese alla data del 19 maggio 2020, solo a favore delle quali sarebbe consentito un termine di permanenza nella stessa di ulteriori 12 mesi, oppure ritenere il dilatamento del termine di permanenza **a regime**.

Considerata la relazione illustrativa, nella quale si evidenzia che "tale previsione è resa necessaria considerati gli effetti negativi per l'economia prodottisi, per il 2020, su tutto il comparto delle startup", secondo il Ministero, è proprio al periodo di **crisi epidemica** che andrebbe riferito l'art. 38, comma 5 del DL 34/2020; l'estensione della permanenza in sezione speciale andrebbe così **limitato** a tale evento.

A supporto di ciò, poi, vi è anche il termine "proroga" utilizzato dal legislatore, che farebbe propendere per considerare la disposizione in commento una norma eccezionale con effetti *una tantum*, limitati appunto all'emergenza pandemica.

Alla luce di quanto sopra, allora, rientrerebbero nel regime – a carattere eccezionale – di dilatazione del termine le start up innovative iscritte nella sezione speciale alla data del **19 maggio 2020** (che a tale data non abbiano perso il requisito temporale costituito dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione previsto dall'art. 25, comma 2, lett. b) del DL 179/2012) .

Proroga per start up iscritte nella sezione speciale alla data del 19 maggio

Si evidenzia, poi, che, ai sensi dell'art. 38, comma 5, secondo e terzo periodo del DL 34/2020, sono prorogati di 12 mesi eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a **incentivi pubblici** e per la revoca dei medesimi; la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese **non** rileva ai fini della fruizione delle **agevolazioni** fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

Pertanto, chiarisce ancora il Ministero, la proroga non dà diritto né all'esonero dal pagamento del diritto annuale e del diritto di cui all'art. 18 della L. 580/93, né all'accesso alle agevolazioni relative agli sgravi fiscali previsti dal DM 7 maggio 2019, di attuazione dell'art. 29 del DL 179/2012 per le start up innovative e dell'art. 4 del DL 3/2015 per le PMI innovative, oltre che agli incentivi fiscali in *de minimis* previsti dall'art. 38, commi 7 e 8, del DL 34/2020.

Premesso tutto quanto sopra, secondo il MISE, la start up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese al 19 maggio 2020:

- continuerà a usufruire dei **generali benefici fiscali e tributari** e beneficerà dell'esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui all'art. 18 della L. 580/93 fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione;
- decorso tale termine, sarà tenuta al pagamento del diritto annuale e dei diritti di cui all'art. 18 citato anche continuando a essere iscritta "eccezionalmente" per ulteriori 12 mesi nella sezione speciale;
- tale proroga consentirà alla start up innovativa di continuare ad accedere a incentivi pubblici, con esclusione, però, delle agevolazioni fiscali e contributive; rimane ferma la verifica di compatibilità con i regimi di aiuti applicabili.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO S.R.L.

Dal CNDCEC il bollettino internazionale sulla crisi d'impresa

/ REDAZIONE

Nella giornata di ieri, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha diffuso il suo primo bollettino trimestrale in materia di **crisi d'impresa**. L'iniziativa, realizzata dall'Osservatorio internazionale "crisi d'impresa" recentemente istituito, si pone l'obiettivo di informare gli iscritti sulle novità normative, giurisprudenziali e di prassi adottate negli altri Paesi in materia di crisi e insolvenza.

In considerazione della pandemia causata dal COVID-19, il gruppo di lavoro guidato dai Consiglieri nazionali Andrea Foschi e Alessandro Solidoro, e dal Presidente della Corte d'Appello di Roma, Luciano Panzani, si focalizzerà in particolare sulle **misure di emergenza** e sulla legislazione d'urgenza varate negli ultimi mesi, effettuando un sintetico confronto tra le esperienze dei vari Paesi.

Una comparazione che, nelle intenzioni del Consiglio nazionale dei commercialisti, potrebbe essere utile per stimolare la predisposizione di future proposte legislative sulle crisi e sull'insolvenza.

Il primo numero del Bollettino, suddiviso in **quattro sezioni** (Novità legislative, Novità giurisprudenziali, Novità dagli organismi e dalle associazioni internazionali, Convegni e webinar), si è soffermato sulle misure straordinarie varate dai Governi per fronteggiare la pandemia da COVID-19 e le prime importanti pronunce adottate durante l'emergenza in ordine all'insolvenza di grandi gruppi, accentuata o provocata dalla pandemia.

Nello specifico, vengono analizzati **cinque Paesi**: Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Svizzera e Cina. Quest'ultimo Paese vedrà l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2021, del codice civile. "Una vera conquista di civiltà giuridica – scrive l'Osservatorio – che segna un punto di svolta per l'avvio di una nuova fase di riconoscimento dei diritti civili nella storia della Repubblica Popolare Cinese".

Registrato alla Corte dei Conti il decreto per la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato ieri il decreto direttoriale 9 giugno 2020, che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della **trasformazione tecnologica e digitale** dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale **Impresa 4.0** e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
Il decreto, registrato dalla Corte dei Conti, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per la misure – spiega il MISE – sono stati stanziati **100 milioni** di euro dal DL 34/2019, con l'obiettivo di sostenere la digital transformation delle PMI nel settore manifatturiero e in quello dei servizi diretti alle imprese, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e nel settore del commercio.
Sono agevolati progetti per un importo non inferiore a **50 mila** euro e non superiore a **500 mila euro**, che possono essere presentati sia da imprese singole che associate, fino a 10 soggetti aderenti, mediante contratti di rete o altre forme di collaborazione in cui figuri, come capofila, un DIH – Digital Innovation Hub o un EDI – ecosistema digitale per l'innovazione.
Le **modalità** e i **termini** di presentazione delle domande saranno disciplinati da un successivo provvedimento ministeriale.

Opzione in annualità successive per la cedolare secca su locazioni commerciali stipulate nel 2019

Il locatore che, pur avendo stipulato nel **2019** un contratto di locazione commerciale avente tutti i requisiti richiesti dall'art. 1 comma 59 della L. 145/2018 per poter accedere alla cedolare secca, non avesse, in sede di registrazione, espresso l'opzione per l'imposta sostitutiva, potrà manifestare l'**opzione** per tale regime, con riferimento alle annualità successive a quella di stipula del contratto di locazione, presentando il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità (*cfr.* circ. Agenzia Entrate n. 8/2019).
Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 22 giugno 2020 n. 190, avente contenuto pressoché **identico** alla risposta 12 giugno 2020 n. 184.

L'ANC compie 70 anni

"Un **anniversario** davvero importante, che avrebbe meritato adeguata celebrazione da condividere con i nostri iscritti e con tutti coloro che ci hanno affiancato in questo lungo percorso". A causa delle norme sul distanziamento sociale introdotte a seguito della pandemia da COVID-19, i festeggiamenti dovranno essere "rimandati a un momento futuro". Adesso "è il tempo di rivolgere il nostro pensiero a tutti coloro che hanno subito lutti e rinnovare la nostra fattiva vicinanza a tutti coloro che si trovano ad affrontare una crisi economica senza precedenti".
Così Marco Cuchel commenta l'anniversario della nascita dell'Associazione nazionale commercialisti, fondata il 22 giugno 1950 su impulso del Sindacato lombardo ragionieri professionisti. Allora come oggi, scrive il Presidente in una lettera aperta indirizzata a tutti gli iscritti, la **mission** dell'associazione non è **mai cambiata**: "Affermare e rivendicare l'importanza del ruolo del commercialista, difenderne la dignità, rimarcare la funzione di centri di legalità al servizio delle imprese, della collettività e dello Stato".
"Da settant'anni – continua – la nostra Associazione è riferimento per moltissimi Colleghi, che ne condividono il percorso, lo spirito, le battaglie e le iniziative, sempre volte a **tutelare** e rappresentare la categoria. Settant'anni senza mai smettere di ascoltare, fare nostre e portare all'attenzione dei vertici della nostra categoria e dei più alti livelli politici e governativi, le necessità e le difficoltà, non solo dei colleghi, ma dei contribuenti in generale, dell'intero sistema Fisco".
Nella lettera aperta vengono passate in rassegna le **battaglie** che hanno caratterizzato l'attività dell'associazione, su tutte la tutela di maternità, malattia e infortunio dei liberi professionisti, l'assicurazione per il rischio diretto di sanzioni tributarie e il codice di autoregolamentazione dello sciopero approvato nel 2014, la "conquista più eclatante" degli ultimi anni di attività sindacale.
"Nonostante tutto ciò – aggiunge Cuchel –, molto **c'è ancora da fare**. Ancorché settantenne, la nostra Associazione non è ancora pronta al pensionamento, anzi, è nel pieno del vigore, ed è più che mai necessario il suo costante e attento presidio a tutela dei colleghi".
L'ANC si è "battuta per difendere la dignità della professione" e continuerà a farlo, assicura Cuchel, con "**immutato impegno** ed entusiasmo, con la passione e l'abnegazione che animano da sempre tutti coloro che compongono l'associazione".

EUTEKNE - MI RIDUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Direttore Editoriale
Michela DAMASCO

EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2020 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO